



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO GUICCLARDINI

Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado
via Reginaldo Giuliani, n. 180 - 50141 Firenze

Tel. 055 411738 - fax 055 417086 - C. F.94202740489

Peo: FIIC85800C@istruzione.it – Pec: FIIC85800C@pec.istruzione.it - sito web: icguicciardini.edu.it

Circolare n. 242

Al personale docente a tempo determinato
al sito web
all'Albo on line
Alla DSGA

Oggetto: circolare ns protocollo n. 20061 11/12/2024 - Informativa fruizione delle ferie per il personale docente a tempo determinato.

In riferimento alla circolare ns prot. n. 20061 dell'11/12/2024 si rammenta la disciplina relativa alla fruizione delle ferie per il personale *docente a tempo determinato*.

Di seguito, si riportano le principali fonti normative che regolano la materia.

Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013)

Art. 55: stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione, indipendentemente dal tipo di contratto (ruolo o tempo determinato), deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad eccezione dei periodi destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante il resto dell'anno scolastico, la fruizione delle ferie è limitata a un massimo di 6 (sei) giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. L'applicazione della disposizione sopra richiamata comporta l'eventuale monetizzazione delle ferie nei limiti dei giorni residuati dopo aver decurtato i periodi di sospensione delle lezioni elencati dai calendari scolastici regionali dei rispettivi anni scolastici (Natale, Pasqua, Carnevale), nonché il periodo ricompreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno.

Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95

Art. 5, comma 8 (modificato dall'art. 54 della L. 228/2012): sancisce il principio generale secondo cui le ferie devono essere obbligatoriamente fruite e non possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi, salvo eccezioni specifiche per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.

CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021

Art. 38: modifica l'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, stabilendo che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge.

Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021.

Chiarisce che, in base alle circolari applicative del D.L. 95/2012, la monetizzazione delle ferie non fruita risulta possibile solo in casi specifici di impossibilità non imputabile al dipendente, quali:

- *decesso;*
- *malattia e infortunio;*
- *risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta;*
- *congedo obbligatorio per maternità o paternità.*

Sentenza della Corte di cassazione (Ordinanza 17/06/2024, n. 16715)

Sottolinea l'importanza di richiedere con apposita istanza le ferie.

In merito ai periodi di fruizione si forniscono le seguenti indicazioni operative:

I docenti a tempo determinato devono prioritariamente fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, quali:

- *vacanze natalizie;*
- *vacanze pasquali;*
- *ponti e festività;*
- *periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (in assenza di attività didattiche programmate).*

Docenti con contratto fino al 30 giugno:

- *devono presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni;*
- *In assenza di domanda volontaria, non si avrà diritto all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni di fruizione possibile.*

Docenti con contratto fino al 31 agosto:

non si procederà all'erogazione di indennità sostitutiva delle ferie, salvo le eccezioni previste dalla norma, giacché i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

Supplenti brevi e saltuari:

le disposizioni sopra indicate non si applicano al personale supplente breve e saltuario, per il quale rimangono in vigore le precedenti normative.

Ferie durante l'attività didattica:

è possibile fruire di un massimo di 6 giornate di ferie durante il periodo di attività didattica, alle seguenti condizioni:

- *le ferie devono essere state maturate*
- *la fruizione è subordinata alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.*

Pertanto, si invita il personale docente a tempo determinato a pianificare la fruizione delle ferie in conformità con le disposizioni sopra indicate, nei periodi di sospensione delle attività didattiche.

In assenza di domanda volontaria, non si avrà diritto all'indennità sostitutiva, oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni di fruizione possibili.

A fronte della seguente informativa, la mancata richiesta di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni comporta la perdita del diritto all'indennità sostitutiva.

Si informa che sarà possibile chiedere e verificare in segreteria - Ufficio del personale - il calcolo delle ferie maturate.

Si considera, pertanto, espletato l'adempimento del datore di lavoro di porre i dipendenti in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie, prima della cessazione del rapporto di lavoro.

In allegato: circolare ns prot. n. 20061 dell'11/12/2024.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Anna Maria VECCHIO
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse